



Corriere Legislativo



le Norme

Sintesi esplicative di norme rilevanti, nazionali ed europee, pubblicate in gazzetta, con eventuali stralci dell'articolo e link al testo integrale.



Giurisprudenza rilevante



dal Parlamento

L'iter di provvedimenti di particolare interesse all'esame di Camera e Senato, nei lavori delle aule e delle commissioni.



le Norme



05
06
23

ULTERIORE STANZIAMENTO PER GLI EVENTI VERIFICATISI NELL'ISOLA DI ISCHIA NEL NOVEMBRE 2022

Il Consiglio dei Ministri, con Delibera del 23 maggio 2023, procede ad un ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia, a partire dal giorno 26 novembre 2022. Pertanto, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, è integrato di euro 1.135.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018..

READ MORE ▶

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 129 DEL 05.06.23



CORRIERE LEGISLATIVO N. 23/23

A cura di: Mariano Berardi, Luciana Marino

Progetto grafico di: Andrea Blasi - **Foto:** Adobe Stock





segue le norme

05
06
23

ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER GLI EVENTI METEO AVVERSI DEL MAGGIO 2023 NELLE PROVINCE DI REGGIO-EMILIA, MODENA, BOLOGNA, FERRARA, RAVENNA, FORLÌ'-CESENA E RIMINI

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, con Ordinanza n. 998 del 31 maggio 2023, dispone ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini. Quindi, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a ristorare le spese direttamente sostenute dai moduli degli Stati membri, per tutta la durata dell'intervento, volte a garantire l'alloggiamento, il vettovagliamento e il riapprovvigionamento. Il Dipartimento della protezione civile è inoltre autorizzato a ristorare gli oneri sostenuti direttamente dalle regioni e dalle province autonome concernenti le spese relative ai moduli degli Stati membri, con le modalità previste dall'art. 3 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 997/2023. Il Dipartimento della protezione civile è altresì autorizzato all'affidamento diretto dei relativi servizi di supporto tecnico-informatico, in termini di somma urgenza, nel limite massimo complessivo, IVA inclusa, di euro 170.000,00. Tutti i suddetti oneri finanziari sono posti a carico delle risorse stanziare per l'emergenza. 

READ MORE



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 129 DEL 05.06.23



CONFSAL

+39 065852071

00153 Roma, Viale di Trastevere, 60

comunicazione@confsal.it

www.confsal.it

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme



05
06
23

INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER GLI EVENTI METEO AVVERSI DEL MAGGIO 2023 NELLE PROVINCE DI REGGIO-EMILIA, MODENA, BOLOGNA, FERRARA, RAVENNA, FORLÌ'-CESENA E RIMINI

Con ulteriore Ordinanza n. 999 del 31 maggio 2023, il Commissario delegato, per il tramite dei sindaci dei comuni interessati, è autorizzato a riconoscere ai nuclei familiari aventi dimora principale, abituale e continuativa in un'unità abitativa che è risultata allagata o direttamente interessata da movimenti franosi o smottamenti che l'hanno resa non utilizzabile, un contributo fino a un massimo di 5.000,00 euro per: a) il ripristino, anche parziale, dei danni all'abitazione principale, abituale e continuativa; b) il ripristino, anche parziale, dei danni ad una o più pertinenze dell'abitazione di cui alla lettera a); c) il ripristino di aree e fondi esterni necessari per l'accesso e fruizione dell'abitazione di cui alla lettera a) o delle sue pertinenze; d) gli interventi di pulizia e rimozione di acqua, fango e detriti dall'abitazione di cui alla lettera a), dal fabbricato e/o dalla relativa area esterna pertinenziale; e) la sostituzione, o il ripristino, o l'acquisto di beni mobili distrutti o danneggiati ubicati all'interno dell'abitazione di cui alla lettera a), allo scopo di mitigare i più gravi disagi nella gestione degli aspetti correnti della vita quotidiana. Il predetto contributo può essere riconosciuto, altresì, per il ripristino dei danni anche alle parti comuni di un edificio residenziale in cui è presente, alla data dell'evento calamitoso, almeno un'abitazione principale, abituale e continuativa, qualora tali danni non consentano la fruibilità dell'edificio. In tal caso il contributo è richiesto dall'amministratore del condominio, ove costituito, ovvero da uno dei proprietari a tal fine delegato. Per richiedere la concessione della misura di immediato sostegno devono essere utilizzati i moduli allegati alla predetta ordinanza. All'importo massimo concedibile è aggiunto un ulteriore contributo forfetario di 750,00 euro a titolo di concorso alle spese relative alla perizia, la cui presentazione non è necessaria ai fini del riconoscimento del contributo base. Il contributo è erogato in due tranches: un acconto di 3.000,00 euro e un successivo saldo, comprensivo dell'eventuale integrazione per danni eccedenti l'importo di euro 5.000,00. Per l'erogazione dell'acconto, il comune svolge le verifiche istruttorie. Per l'erogazione del saldo il comune verifica la corrispondenza delle spese sostenute e documentate alle voci ammissibili ed alle esclusioni previste e determina l'ammontare del contributo concedibile, fino al massimo di 5.000,00 euro, esclusa l'integrazione



segue le norme

forfetaria. E' possibile presentare, contestualmente, domanda di acconto e domanda di saldo, ove si disponga già di tutta la documentazione giustificativa necessaria. In tali circostanze, allo scopo di non aggravare il procedimento di riconoscimento del contributo, all'interessato viene comunque erogato, con immediatezza, l'acconto previsto, mentre all'erogazione del saldo si provvede all'esito delle verifiche previste sulla documentazione giustificativa trasmessa. Il contributo deve essere integralmente rendicontato mediante la presentazione di documentazione giustificativa, anche in relazione all'acconto percepito, ad eccezione della quota forfetaria di 750 euro. Nel caso in cui non si proceda alla richiesta del saldo, il beneficiario dell'acconto è comunque tenuto a presentare la documentazione giustificativa completa inerente il citato acconto entro il termine del 31 ottobre 2023. I comuni conservano gli esiti istruttori e la documentazione relativa alla concessione della prima misura di immediato sostegno di cui al presente articolo, al fine di poterne tenere conto nel quadro delle ulteriori provvidenze che potranno essere previste a fronte dei danni subiti dagli interessati, nell'ambito delle quali si potrà tenere, altresì, conto di eventuali risarcimenti assicurativi dovuti o riscossi per talune delle tipologie di interventi. Il Commissario delegato acquisisce dai comuni interessati l'esito delle istruttorie delle domande di acconto il 30 giugno 2023 e, in seguito, al quindicesimo e al trentesimo giorno di ciascun mese fino a quindici giorni dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di acconto, che è fissato al 30 agosto 2023. Il Commissario delegato assembla i dati provenienti dai comuni interessati alle date stabilite e provvede, senza indugio, a trasmetterli al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che, sulla base delle istruttorie eseguite dai comuni, impartisce le necessarie disposizioni di pagamento al soggetto affidatario del servizio. I soggetti aventi requisiti per beneficiare della suddetta prima misura di immediato sostegno, possono presentare la relativa domanda, utilizzando la modulistica allegata, a partire dal giorno successivo all'adozione della presente ordinanza ed entro i termini previsti, rispettivamente, per l'acconto e il saldo, presso il comune dove è ubicato l'edificio residenziale o l'abitazione principale, abituale e continuativa allagata o interessata da movimenti franosi, mediante trasmissione via PEC, raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegna a mano. I comuni e il Commissario delegato assicurano lo scambio e la trasmissione delle informazioni tra loro e con il Dipartimento della protezione civile mediante apposita piattaforma informatica,

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme



all'uopo resa disponibile dal Dipartimento medesimo. Il Commissario delegato, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, ove necessario, adotta le eventuali ulteriori disposizioni per la disciplina delle modalità di presentazione delle domande, di rendicontazione e di erogazione del contributo, avendo cura di assicurare la necessaria semplificazione e celerità del procedimento, attesa l'urgenza delle esigenze presupposte. I comuni, procedono allo svolgimento di controlli successivi a campione, nella misura minima del 15% delle domande ricevute, sui contributi concessi ai sensi del presente articolo, relativamente alle cause di esclusione previste nell'elenco riportato in calce alla suddetta ordinanza, e alla veridicità della documentazione giustificativa della spesa allegata alla domanda di saldo. I comuni pubblicano sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei contributi erogati, assicurandone l'aggiornamento. Il Commissario delegato e il Dipartimento della protezione civile pubblicano sui rispettivi siti istituzionali uno schema sintetico, progressivamente aggiornato, sull'attuazione delle suddette misure. 🇮🇹

READ MORE



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 129 DEL 05.06.23

06
06
23

CONTINGENTE COMPLESSIVO, DELLE SEDI DI SERVIZIO E PIANTE ORGANICHE DEI PROCURATORI EUROPEI DELEGATI PER IL MERITO PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA DEI TRIBUNALI DI: BARI, BOLOGNA, MILANO, NAPOLI, PALERMO, ROMA, TORINO, VENEZIA

Con Decreto 12 aprile 2023, il Ministero della Giustizia procede ad individuare le sedi di servizio ed a rideterminare le piante organiche dei Procuratori europei delegati per le funzioni di merito, presso le procure della Repubblica presso i tribunali di Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia. Pertanto, presso la sede di Roma, si determina l'ambito operativo territoriale di: Roma, Cagliari, Catanzaro, L'Aquila, Perugia, Reggio Calabria, con posti 5. Presso la sede di Milano, si determina l'ambito operativo territoriale di: Milano, Brescia, con posti 3. Presso la sede di Bari, si determina l'ambito operativo territoriale di: Bari, Campobasso, Lecce, con posti 2. Presso la sede di Bologna, si determina l'ambito operativo territoriale di: Bologna,



segue le norme

Ancona, Firenze, con posti 2. Presso la sede operativa di Napoli, si determina l'ambito operativo di: Napoli, Potenza, Salerno, con posti 2. Presso la sede operativa di Palermo, si determina l'ambito operativo di: Palermo, Caltanissetta, Catania, Messina, con posti 2. Presso la sede operativa di Torino, si determina l'ambito operativo di: Torino, Genova, posti 2. Presso la sede operativa di Venezia, si determina l'ambito territoriale di: Venezia, Trento, Trieste, con posti 2. ■

READ MORE



**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 130 DEL 06.06.23**

06
06
23

ADEGUAMENTO DEI LIMITI DI REDDITO PER IL GRATUITO PATROCINIO

Il Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con Decreto 10 maggio 2023, procede ad adeguare i limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Pertanto, l'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per l'ammissione dei cittadini al gratuito patrocinio a carico erariale è aggiornato ad euro 12.838,01. ■

READ MORE



**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 130 DEL 06.06.23**

07
06
23

APPROVAZIONE ISTANZE AMMISSIBILI PRODOTTE DA STAZIONI APPALTANTI AFFERENTI LAVORAZIONI DAL 1° AGOSTO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con Decreto 10 maggio 2023, procede alla approvazione delle istanze ammissibili presentate dalle Stazioni Appaltanti con riferimento alle lavorazioni eseguite dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022. Pertanto, a valere sul capitolo 7007: «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche», Piano gestionale 1, del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - esercizio finanziario 2023, si approvano le istanze delle stazioni appaltanti ritenute ammissibili per i rispettivi

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme



importi, come analiticamente specificate in allegato al predetto Decreto. Con successivi decreti di pagamento, si provvederà alla liquidazione delle somme relative alle istanze. [🔗](#)

READ MORE



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 131 DEL 07.06.23

07
06
23

ADOZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI EMERGENZA PER ALIMENTI E MANGIMI

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, procede all'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'adozione del «Piano nazionale di emergenza per alimenti e mangimi», in attuazione dell'articolo 115 del regolamento UE n. 2017/625. (Rep. atti n. 103/CSR del 10 maggio 2023). Pertanto, il Ministero della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per gli aspetti di relativa competenza, concordano di adottare il «Piano di emergenza nazionale per gli alimenti e mangimi». L'aggiornamento del Piano avviene su base quinquennale e comunque ogni qualvolta si renda necessario, a cura della Direzione generale competente in materia di igiene, sicurezza alimentare e nutrizione del Ministero della salute, d'intesa con le altre Autorità competenti. Ove necessario, con decreto del Ministro della salute, sono aggiornate le denominazioni delle Direzioni generali e degli uffici del Ministero della salute. [🔗](#)

READ MORE



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 131 DEL 07.06.23

08
06
23

ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – PROPORZIONALITA' NEGLI UFFICI STATALI NELLA PROVINCIA DI BOLZANO E BILINGUISMO NEL PUBBLICO IMPIEGO

Il Decreto legislativo 15 maggio 2023, n. 65, modifica alcune norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello



segue le norme

statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di numero proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego). Tra l'altro, all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in tema di concorsi pubblici locali, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Almeno una delle prove scritte, in quanto previste, e comunque le prove orali, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati.» Per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca. Il suddetto Decreto legislativo, entra in vigore il 23 giugno 2023. ■

READ MORE



**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 132 DEL 08.06.23**

08
06
23

**INTERVENTI IN FAVORE DELLE AZIENDE AVICOLE ITALIANE
PER IL RISTORO DI DANNI SUBITI INDIRETTAMENTE A CAUSA
DELLE DISPOSIZIONI SANITARIE DI RESTRIZIONE DELLA MOVIMENTAZIONE
DEI PRODOTTI AVICOLI E VOLATILI VIVI DAL 23 OTTOBRE 2021
AL 31 MAGGIO 2022**

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con Decreto 5 aprile 2023, dispone interventi specifici a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi, per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia di influenza aviaria, nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022. Pertanto, si rende complessivamente disponibile lo stanziamento di euro 40.000.000,00 per l'anno 2022. Dalla somma predetta, euro 3.000.000,00 sono destinati alle imprese operanti nel settore della trasformazione. Il danno subito dalle aziende è calcolato sulla base del valore di mercato degli animali e dei prodotti avicoli immediatamente prima che insorgesse o fosse confermato qualsiasi sospetto di epizootia. Le risorse succitate sono state appostate per l'esercizio finanziario 2022 sul

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme



capitolo n. 7098, pg. 01: «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. ■

READ MORE



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 132 DEL 08.06.23

09
06
23

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Con Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 2023, n. 66, si apportano modifiche al regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782. Tra l'altro, si segnala l'introduzione dell'articolo 48-bis, Misure da attuarsi in presenza di disagio psico-sociale, secondo il quale, nei casi in cui venga accertato, ai sensi del predetto articolo, un temporaneo disagio psico-sociale, il dirigente dell'ufficio o il comandante del reparto, provvede a ritirare senza ritardo, anche per il tramite di personale a tal fine delegato, l'armamento individuale. Per disagio psico-sociale si intende uno stato di perturbamento psichico reattivo, che consente lo svolgimento dei compiti non implicanti il porto dell'armamento individuale. Lo stato di cui al primo periodo è accertato, su richiesta del dirigente dell'ufficio o del comandante del reparto, da un appartenente alla carriera dei medici della Polizia di Stato, che, previo svolgimento degli accertamenti necessari, si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. Quando, per la situazione di fatto, non sia possibile attendere il provvedimento dell'appartenente alla carriera dei medici della polizia di Stato, il dirigente dell'ufficio o il comandante del reparto dispone il ritiro immediato dell'armamento individuale, delle ulteriori armi eventualmente detenute, unitamente ai titoli che autorizzano l'acquisto di armi, inviando il dipendente al predetto appartenente alla carriera dei medici della polizia di Stato per gli accertamenti. Il Decreto suddetto entra in vigore il 24.06.23. ■

READ MORE



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 133 DEL 09.06.23



segue le norme

09
06
23

DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E RENDICONTAZIONE FINALE CIRCA GLI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA FINANZIATI CON DECRETO 6 AGOSTO 2021 DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Con Decreto 20 aprile 2023, il Ministero dell'Istruzione e del merito dispone il differimento del termine di conclusione dei lavori e di rendicontazione finale degli interventi di somma urgenza finanziati con il decreto 6 agosto 2021. Pertanto, il termine ultimo per la rendicontazione finale degli interventi di somma urgenza degli edifici scolastici, autorizzati con decreto del Ministero dell'Istruzione del 6 agosto 2021, n. 255, è differito al 31 dicembre 2023. Il mancato rispetto del termine predetto è causa di decadenza dal contributo. Eventuali ulteriori differimenti del termine succitato, nonché possibili rimodulazioni dei finanziamenti, possono essere disposti con decreto del direttore della Direzione generale competente in materia di edilizia scolastica. La Direzione generale per i Fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale è, inoltre, incaricata di procedere alla definizione dei criteri di rendicontazione, nonché al monitoraggio degli interventi. ■

READ MORE



**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 133 DEL 09.06.23**

10
06
23

FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE DI PERSONE AFFETTE DA GRAVI PATOLOGIE CHE UTILIZZANO ENERGIA ELETTRICA PER APPARECCHIATURE MEDICHE INDISPENSABILI AL MANTENIMENTO IN VITA

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Decreto 15 marzo 2023, detta modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per il sostegno delle famiglie delle persone con malattia grave che utilizzano l'energia elettrica per apparecchiature mediche necessarie al mantenimento in vita. Il Fondo in questione, è pari a 500.000,00 euro per l'annualità 2022. Le risorse sono destinate a incrementare il bonus per punto di prelievo dei clienti in condizioni di disagio fisico e con livelli di potenza pari a 3,5 kW, 4 kW e 4,5 kW e inseriti nelle fasce media (fra 600 e 1200 kWh) e massima (oltre 1200 kWh) di consumo. L'ARERA provvede con propria deliberazione, da adottare entro trenta

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme



giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad integrare l'ammontare della compensazione, per punto di prelievo, per i clienti in stato di disagio fisico. L'Ufficio per le politiche a favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro venti giorni dalla comunicazione della deliberazione ARERA, provvede a trasferire in una unica soluzione la somma di 500.000,00 euro sul conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, pari a 500.000,00 euro, si provvede nei limiti della disponibilità finanziaria iscritta nel capitolo di spesa n. 856 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 2022, Missione 1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, Programma 1.3, Presidenza del Consiglio dei ministri, Missione 24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 24.5 «Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio». 🗨️

READ MORE ▶

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 134 DEL 10.06.23



Giurisprudenza rilevante

05
05
23

GIURISPRUDENZA RILEVANTE

CASSAZIONE CIVILE

SEZ. II,

04/05/2023, (UD. 14/02/2023, DEP. 04/05/2023), N.11664

(MANCATA RESTITUZIONE DI UNA SOMMA RICEVUTA – LA PROVA DELLA LIBERALITA' È SEMPRE A CARICO DEL PERCIPIENTE)

La Cassazione civile, sezione II, con Ordinanza n. 11664, depositata il 04 maggio 2023, respingendo il ricorso contro la sentenza della Corte di Appello di Catania, conferma ancora una volta che, per il nostro ordinamento giuridico, ogni somma di danaro percepita, ove non risulti provata altra motivazione, è considerata sempre a titolo di mutuo, anche se non espressamente esistente il relativo contratto e deve comunque essere restituita. E' quindi a totale carico della parte percipiente fornire idonea prova che la somma predetta sia stata erogata a titolo di liberalità. Osserva, tra l'altro, l'Ordinanza predetta:

“[...] Con sentenza n. 741 dell'11. 4. 2022 la Corte di Appello di Catania confermò la decisione di primo grado che aveva respinto l'opposizione proposta da XX al decreto ingiuntivo che le intimava di pagare la somma di Euro 8.000,00 a XXX, suo ex coniuge, a titolo di saldo della restituzione di un prestito ricevuto per l'acquisto di una autovettura.

La Corte di appello motivò la sua conclusione rilevando che non risultava contestata la dazione della somma di Euro 9.000,00 da parte del B., la circostanza che egli l'avesse reperita chiedendo un prestito ad una finanziaria né che essa fosse stata in parte restituita, e che l'allegazione dello stesso di averla versata alla moglie a titolo di mutuo trovava conferma nella non attendibilità della difesa della appellante, che aveva dedotto di averla ricevuta a titolo di mera liberalità, trattandosi di allegazione generica e priva di riscontri idonei a qualificarla come elargizione riconducibile al rapporto di coniugio esistente tra le parti, tenuto conto che esso, al momento dei fatti, era in crisi e della mancanza di proporzionalità tra la somma consegnata e le sostanze e la capacità di lavoro delle parti. [...]

segue Giurisprudenza



Il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro. Ne discende che il rigetto della domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo, è condizionato anche dalla risoluzione della questione relativa alla sussistenza di una causa che giustifichi il diritto dell'accipiens a trattenere le somme ricevute, qualora questi non deduca alcuna valida causa idonea a giustificarlo, specie se si consideri che, come risulta dalla sentenza impugnata, il X aveva fondato la sua domanda anche sotto il profilo dell'indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c.

Seguendo tale criterio di valutazione la Corte di appello ha affermato che l'allegazione della controparte di avere ricevuto la somma di cui si discute senza pattuire un obbligo di restituzione, a titolo di solidarietà familiare, era stata formulata in modo generico e risultava contrastare sia con il reperimento della provvista da parte del XX attraverso una società finanziaria, sia con la crisi in corso del rapporto coniugale e, inoltre, con le condizioni economiche delle parti. [...] Il ricorso va pertanto respinto. [...]" 

[READ MORE](#) 

[LINK AL TESTO INTEGRALE NELL'ORDINANZA \(non ufficiale\)](#)



SENATO AULA

05
06
23

LA SETTIMANA DAL 5 AL 9 GIUGNO 2023 È STATA RISERVATA AI LAVORI DELLE COMMISSIONI

Provvedimenti all'esame

D.L N. 44/2023 - DECRETO PA

È atteso in Aula martedì 13 giugno, alle 16,30, il ddl n. 747 di conversione, con modificazioni, del d-l n. 44, approvato dalla Camera, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. Lo stesso giorno, alle 11, il ddl è in discussione nelle Commissioni riunite 1a e 10a (relatori il sen. De Priamo per la 1a e la sen. Minasi, per la 10a D

D-L N. 48/2023 - DECRETO LAVORO

Con la relazione della sen. Mancini, il 9 maggio la 10a Commissione ha avviato l'esame del ddl di conversione del d-l n. 48 recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (A.S. 685). Il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto mercoledì 24 maggio. Il ddl è atteso in Aula la settimana prossima. ■

segue dal parlamento



CAMERA – AULA

06

114^ SEDUTA PUBBLICA

06

23

Nella seduta di martedì 6 giugno, la Camera, con 203 voti favorevoli e 134 contrari ha votato la fiducia posta ieri dal Governo sull'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche (C. 1114). A seguire l'esame degli ordini del giorno al provvedimento.

07

06

23

115^ SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta antimeridiana di mercoledì la Camera ha approvato, con 179 voti favorevoli e 126 contrari, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. (C. 1114-A). Successivamente la Camera ha respinto, previa discussione, le questioni pregiudiziali Ilaria Fontana n. 1 e Bonelli n. 2, presentate al disegno di legge n. 1183

08

06

23

116^ SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di giovedì 8 giugno la Camera, previe dichiarazioni di voto, con 195 voti favorevoli e con 119 voti contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (Approvato dal Senato) (C. 1195). ■

